

Alla c.a. Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali

uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza

e, p.c. ANCI - Dipartimento Welfare

Coordinamento delle Regioni

CdG: MA14-02

Oggetto: proroga del termine per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, viene confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020. Tale termine era stato modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, che aveva previsto, in deroga a quanto statuito dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro la fine di luglio.

Inoltre, l'articolo 84, comma 13, del citato decreto-legge prevede che i lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 - quindi con i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID 19 - appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai suddetti commi, possono presentare domanda per accedere alle indennità. Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell'indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Per coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non è necessario presentare una nuova richiesta. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la [Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020](#).

Similmente, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto-legge 34/2020, qualora ricorrano le

condizioni, i lavoratori domestici già beneficiari del Reddito di cittadinanza possono richiedere l'indennità a favore dei lavoratori domestici. Anche in questo caso in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare la [Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020](#).

Infine, si ricorda che l'articolo 94 del decreto-legge 34/2020 prevede che i percettori di Reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020. Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello "RdC/PdC – com Esteso" per la comunicazione dei redditi percepiti. Per maggiori informazioni al riguardo è possibile consultare il [Messaggio INPS n. 2423 del 12 giugno 2020](#).

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano

Siglato
il dirigente
Cristina Berliri
NFV